

Il commercialista telematico

LA SENTENZA DI ACCOGLIMENTO IN ORDINE ALLA RENDITA CATASTALE DI UN FABBRICATO

A cura Carmela Lucariello

Le rendite definitivamente stabilite dal giudice tributario per l'immobile debbono ritenersi tali ex tunc

Anche al processo tributario si applica il principio secondo cui gli effetti della sentenza retroagiscono al momento della domanda, con la conseguenza che la sentenza passata in giudicato che accoglie il ricorso del contribuente in ordine alla rendita catastale di un fabbricato, produce i suoi effetti dalla notifica del ricorso stesso **(1)**, ancorché solo con il passaggio in giudicato inizi a decorrere il termine triennale di decadenza comminato dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (art. 13 D. Lgs. n. 504/1992 ora abrogato).

Il contribuente va quindi rimborsato dell'Ici pagata in più per tutti gli anni di imposta, anche per quelli precedenti alla sentenza che ha attribuito una nuova rendita.

Quando la rendita catastale è definita dal giudice è retroattiva. Il contribuente ha quindi diritto al rimborso della maggior Ici anche per gli anni precedenti alla sentenza che ha attribuito tale nuova rendita.

Tale importante principio è stato statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11094 del 7 maggio 2008.

L'iter logico giuridico adottato da tale pronuncia ha denotato i seguenti capisaldi:

1) *L'art. 5 D.Lg.vo 30 dicembre 1992 n. 504 (che, riordinando la finanza degli enti territoriali, ha istituito l'Imposta Comunale sugli Immobili) - il cui secondo comma dispone che "per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti all'1 gennaio dell'anno di imposizione" - non risulta violato dal giudice a quo perché, nel caso, la lettura della norma deve essere correlata con gli effetti (per così dire) retroattivi - fino al giorno della domanda (Cass., lav., 20 marzo 1987 n. 2791) - di qualsiasi pronuncia giurisdizionale non avente, come quella qui impugnata, effetti e/o carattere costitutivi (cfr., Cass., I, 4 luglio 2003 n. 10564, per la quale "il principio degli effetti retroattivi della pronuncia alla data di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non opera nei riguardi delle sentenze costitutive i cui effetti si producono ex nunc, con il passaggio in giudicato (Cass. 17 maggio 1982 n. 3058").*

Il commercialista telematico

2) Nel caso, è pacifico che le minori rendite catastali sulle quali la contribuente fonda la sua richiesta di rimborso discendono dalla sentenza (passata in cosa giudicata) emessa dalla Commissione Tributaria Regionale a conclusione del giudizio di impugnazione, da parte della contribuente, della classificazione catastale e della, conseguente determinazione della rendita operate dal competente Ufficio con "atto notificato il 14 dicembre 1995": le rendite definitivamente stabilite dal giudice tributario per l'immobile, pertanto, debbono ritenersi tali ex tunc, ovvero sin dal momento della efficacia delle maggiori) rendite contenute nell'atto impugnato perché quelle fissate dal giudice costituiscono il limite di legittimità di quelle rendite fin da allora; di conseguenza le rendite stabilite giudiziarmente (per gli effetti retroattivi detti della relativa statuizione) costituiscono le uniche in vigore al primo gennaio degli anni dal 1996 in poi, chiesti in parziale restituzione.

3) Per l'art. 13 dello stesso D.Lgs. n. 504 del 1992 (applicabile alla specie *ratione temporis* nonostante la espressa sua abrogazione ad opera dell'art.1, comma 173, lettera f), della legge 27 dicembre 2006 n. 296) - in ordine alle cui previsioni la Corte Costituzionale (ordinanza 20 luglio 2006 [n. 301](#)) ha ritenuto manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli art. 23, 70 e 76 cost. -, poi (primo comma), "il contribuente può richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute. entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione".

Nel caso, come conviene lo stesso Comune (il quale fa riferimento anch'esso non al giorno del pagamento ma a quello "in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione"), **il dies a quo della decorrenza del termine triennale deve essere fissato in quello in cui è stato "definitivamente accertato il diritto alla restituzione", che va necessariamente posto in coincidenza con il giorno del passaggio in cosa giudicata della sentenza determinativa, anche per gli anni precedenti, della rendita catastale sulla quale l'ICI doveva essere commisurata:** il termine in questione, quindi, risulta rispettato atteso che la sentenza di appello è stata depositata il 23 marzo 2001 e, quindi, il termine lungo (un anno dal deposito, più la sospensione c.d. feriale ex art. 1 legge 7 ottobre 1969 n. 742) per ricorrere per cassazione avverso la stessa è scaduto mercoledì otto maggio 2002, quindi in giorno in riferimento, al quale l'istanza di rimborso, presentata il 7 luglio 2003, si presenta tempestiva perché anteriore al compimento (8 maggio 2005) del triennio.

4) E' appena il caso, infine, di evidenziare

a) che l'individuato dies a quo vale per tutte le annualità di imposta ICI interessate dalla pronuncia di fissazione delle rendite catastali e determina, quindi, la decorrenza di un unico termine per tutte quelle annualità, e b) che sono inapplicabili alla specie **(2)** le disposizioni dettate nei commi 164 e 165 dall'art. 1 della già richiamata legge 27 dicembre 2006 n. 296 (per difetto della cui introduzione è stata disposta l'abrogazione dell'intero art. 13) - per i quali, rispettivamente, 1) "il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla

Il commercialista telematico

restituzione" e 2) "la misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale" - trattandosi di nuova regolamentazione della materia dei rimborsi e degli afferenti interessi, applicabile solo successivamente alla sua entrata in vigore.

Riflessioni

La variazione delle rendite catastali, determinata da una sentenza definitiva emessa dal giudice tributario, ha efficacia retroattiva, dovendosi necessariamente fare riferimento alla data di decorrenza del classamento originario, poi rivelatosi errato, rettificato dall'intervento giurisprudenziale.

Va affermato il principio secondo cui le sentenze definitive dei giudici tributari che modificano le rendite catastali attribuite dall'Amministrazione finanziaria in senso favorevole al contribuente, hanno effetto fin dalla data di proposizione del ricorso da parte degli interessati e non dalla data della loro notificazione, secondo la regola generale, ormai superata, stabilita dall'art. 74, Legge n. 342/2000. Analogamente a quanto avviene in caso di esercizio della potestà di autotutela da parte dell'Amministrazione finanziaria, come riconosciuto dalla medesima Agenzia nella Circolare n. 11/2005, anche alle pronunce giudiziali che accertano l'illegittimità del classamento deve infatti essere riconosciuta efficacia retroattiva. In entrambi i casi infatti si è di fronte ad un provvedimento non meramente modificativo, ma diretto a ripristinare la correttezza o la legittimità di un atto.

La sentenza tributaria passata in giudicato che determina una variazione nel classamento dell'immobile può essere equiparata, quanto ai suoi effetti, alla variazione del classamento attuata dall'ufficio in conseguenza del provvedimento di autotutela e al quale, con la circolare n. 11/2005, l'Agenzia del territorio ha riconosciuto efficacia retroattiva.

In altre parole, occorre parificare – agli effetti dell'efficacia temporale delle variazioni dei classamenti – l'intervento in autotutela dell'ufficio, esaminato con la citata circolare n. 11/T del 2005, con l'intervenuto giudicato, considerato a tali fini come un ripristino della legalità violata da parte dell'autorità giurisdizionale e, pertanto, con ovvia efficacia ex tunc.

"D'altra parte", è contraddittorio riconoscere efficacia retroattiva alla decisione amministrativa di annullamento per illegittimità dell'atto (attribuzione di rendita) e non attribuire analoghi effetti retroattivi alla pronuncia giudiziale con cui è stata accertata l'illegittimità di un classamento, in quanto non riflettente la reale situazione dell'immobile censito dall'amministrazione".

Carmela Lucariello
15 Maggio 2008

*IL PRESENTE IN TERVENTO E' ESPRESSIONE DI OPINIONI PERSONALI
DELL'AUTORE*

Il commercialista telematico

NOTE

(1) L'Agenzia del Territorio con la risoluzione n. 1 del 27 marzo 2007 è intervenuta a precisare l'efficacia temporale delle rettifiche delle rendite catastali a seguito di ricorso tributario da parte del soggetto interessato; in particolare, tale documento ha chiarito che la variazione della rendita catastale per opera di una sentenza tributaria ha efficacia retroattiva.

Secondo tale provvedimento l'avvenuto riconoscimento, con circolare n. 11/2005, dell'efficacia retroattiva, alla decisione amministrativa d'annullamento per illegittimità dell'atto d'attribuzione della rendita catastale:

A) Crea un'importante precedente anche con riferimento agli analoghi effetti della pronuncia giudiziale con cui si riconosce l'illegittimità del classamento catastale notificato al contribuente, perché non riflettente la reale situazione dell'immobile censito dall'amministrazione.

B) Rende opportuno attribuire gli stessi effetti a procedimenti differenti nella forma ma sostanzialmente uguali nelle conseguenze.

Giova osservare che la risoluzione 1/2007 recepisce un preciso orientamento giurisprudenziale del giudice di legittimità.

Con la sentenza n. 6206/2005, in particolare, la suprema corte ha precisato:

a) che l'efficacia della rendita catastale modificata con sentenza definitiva non può non coinvolgere anche il periodo compreso fra la data di proposizione del ricorso e la data della sentenza;

b) che una diversa soluzione si pone in contrasto sia con i principi costituzionali in materia di tutela dei diritti, sia con i principi di capacità contributiva e di riserva di legge.

La sentenza della Cassazione n. 6206 del 22 marzo 2005, ha precisato che "l'efficacia della rendita catastale modificata con sentenza tributaria passata in giudicato non può non coinvolgere anche il periodo ricompreso tra la data di proposizione del ricorso e la data della sentenza". Diversamente, potrebbe essere invocato un palese contrasto con i principi costituzionali dettati in tema di capacità contributiva (articolo 53, comma 1, della Costituzione) e di riserva di legge (articolo 23 della Costituzione), ai quali necessariamente deve uniformarsi la disciplina del prelievo fiscale.

Con la sentenza n. 13069/2006 la Cassazione ha statuito che, per effetto dell'intervenuto passaggio in cosa giudicata della decisione concernente la rendita catastale, ai fini di stabilire l'ammontare dell'Ici dovuta dal contribuente, deve tenersi conto esclusivamente della rendita determinata da quel giudice tributario, perché solo questa è da considerare legittimamente risultante in catasto (ovverosia messa in atti) al 1° gennaio dell'anno di riferimento dell'imposta, a norma del comma 2, articolo 5 del Dlgs 504/1992.

La sentenza della stessa Cassazione, n. 13069 del 1° giugno 2006, ha richiamato il principio generale secondo cui "gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda se...a tale momento, esistevano già le condizioni richieste per l'emanazione del provvedimento" (Cassazione, 26 ottobre 1983, n. 6322).

La Cassazione, in buona sostanza, ha riproposto e valorizzato la forza del generale principio secondo cui gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda, se a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l'emanazione del provvedimento. Non è privo di pregio rilevare che anche l'Avvocatura generale dello Stato (interpellata dall'Agenzia del Territorio), con parere del 5 febbraio 2007 n. 15373, richiamandosi alla sentenza della Corte di Cassazione 13069/2006, ha concordato sull'opportunità di ammettere il carattere retroattivo delle decisioni adottate dal giudice tributario, in analogia a quanto avviene

Il commercialista telematico

nel caso di annullamento di ufficio nella sede propria dell'esercizio del potere di autotutela.

(2) L'art. 1, comma 173, lett. f), l. 27 dicembre 2006, n. 296(cd. finanziaria 2007), in vigore dal 1° gennaio 2007, ha abrogato l'articolo 13 del dlgs n. 504/1992, che prevedeva, ai fini ici, la possibilità per il contribuente di chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 3 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. L'articolo 13 del decreto legislativo n. 504/1992, in vigore fino il 31 dicembre 2006, stabiliva che il termine per presentare l'istanza di rimborso, in entrambi i casi su esposti era di tre anni decorrenti dalla data del pagamento, nella prima ipotesi, o dalla data in cui sorgeva il diritto al rimborso nell'altro caso. La legge finanziaria 2007 ha, quindi, stabilito che il termine per richiedere il rimborso delle somme versate è fissato per entrambi i casi, non più entro i tre anni, bensì entro cinque anni. Il comma 164, articolo 1, della stessa legge n. 296/2006, applicabile a tutti i tributi locali, ha stabilito che il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto all'ente impositore competente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento (ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione).

L'articolo 1, comma 164, della legge finanziaria 2007 ha statuito che, anche ai fini ici, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

L'abrogazione dell'articolo 13 citato è intervenuta dal momento in cui è entrata in vigore la nuova legge (ex nunc). Il comma 164, dell'articolo 1 legge n. 296/2006, è una norma abrogativa che ha eliminato il contenuto precettivo della normativa precedente.

La norma abrogata ha cessato di avere efficacia per il futuro, ma continua a disciplinare i "fatti" verificatisi prima dell'abrogazione. . È d'obbligo precisare, inoltre, che è prevista l'estensione dei nuovi termini ai rapporti pendenti all'1/1/2007. Il comma 171 dispone che anche la norma del comma 164 si applica ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge (ossia al 1 gennaio 2007).

Di conseguenza, se il termine triennale è già spirato al 1 gennaio 2007 non è ipotizzabile una sua riapertura, che tenga conto del nuovo termine quinquennale; viceversa, se il termine triennale è pendente al 1 gennaio 2007 si potrà godere del nuovo termine quinquennale dal quale andrà ovviamente scomputato il periodo già trascorso. In buona sostanza, i rimborsi ancora ripetibili alla data del 1 gennaio 2007 godranno del termine quinquennale. .

Non è operante quindi il termine biennale previsto dall'articolo 21 del dlgs n. 546/92; tale articolo prevede un termine generale di due anni dal pagamento ovvero se posteriore dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione (vd. Cassazione sez. v sentenza n. 07116 del 9/05/2003) per presentare istanza di restituzione dell'indebito all'ufficio e determinare la formazione del silenzio -rifiuto. Infatti, se le singole leggi d'imposta prevedono termini diversi, superiori o inferiori, queste prevalgono sul termine generale di due anni dal pagamento.

Il termine di cui all'articolo 21 del dlgs 546/92 ha carattere residuale(vd. Cassazione sentenza n. 03662 del 24/02/2004); esso, infatti, opera in assenza di disposizioni specifiche.

Il termine quinquennale corrisponde in melius per il contribuente, sotto il profilo temporale, a quello abrogato previsto dall'articolo 13 del dlgs n. 504/92.

Il commercialista telematico

ALLEGATO 1

Sent. n. 11094 del 10 gennaio 2008 (dep. il 7 maggio 2008)
della Corte Cass., Sez. tributaria. - Pres. Paolini, Rel. D'Alonzo
Processo tributario - Sentenza di accoglimento - Effetti - Decorrenza -
Applicazione - Caso di specie - Ici

Svolgimento del processo - Con ricorso notificato a D.P.A. 15 giugno 2006 (depositato il 28 giugno 2006), il Comune di Positano - premesso che: (1) il 7 luglio 2003 la contribuente aveva chiesto il "rimborso" dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) da essa corrisposta a "per il periodo 1996-2002" su di un suo immobile, essendo divenuta definitiva ("in difetto di ricorso per cassazione") la decisione (387/49/00) della Commissione Tributaria Regionale della Campania dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio avverso la pronuncia con la quale il 29 settembre 1997 la commissione tributaria di primo grado aveva determinato "la nuova categoria catastale dell'immobile quale A/2" anziché A/7, attribuita dall'UTE, con conseguente riduzione della rendita catastale; (2) esso Comune aveva "accolto la richiesta di rimborso limitatamente ai pagamenti ICI avvenuti nel triennio anteriore al 7 luglio 2003, data della richiesta" -, in forza di tre motivi, chiedeva di cassare (con "vittoria delle spese, diritti ed onorari del giudizio") la sentenza n. 250/12/05 depositata il 15 febbraio 2006 dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania (notificata il 20 aprile 2006) la quale aveva disatteso anche il suo appello avverso la decisione (65/09/04) con cui il giudice tributario di primo grado di Salerno aveva accolto il ricorso della contribuente avverso il provvedimento di rimborso parziale del tributo.

Nel controricorso notificato il 24 luglio 2006 (depositato il 2 agosto 2006) la D., con la refusione delle spese, instava per la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione del Comune e, in subordine, per il rigetto della stessa, spiegando, altresì, ricorso incidentale, fondato su di un solo motivo.

Motivi della decisione

1. In via preliminare, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., va disposta la riunione dell'impugnazione incidentale del contribuente a quella anteriore del Comune in quanto entrambe investono la medesima decisione di appello.

2. Con questa la Commissione Tributaria Regionale - premesso che: 1) "il

Comune ha prodotto appello criticando l'impugnata decisione e, in sostanza, riproducendo le deduzioni e difese già addotte in prime cure"; 2) "l'appellata" ha spiegato "appello incidentale per le spese" - ha "rigettata(to) l'appello e compensa(to) le spese" osservando:

(1) "il gravame proposto" non può trovare accoglimento "per assoluta carenza di motivi specifici e fatti che non abbiano trovato riscontro nella decisione di primo grado": "le doglianze del contribuente (recte, del Comune, che producono deduzioni già svolte in primo grado non concretizzano la necessaria specificazione delle ragioni sostegno della lamentata ingiustizia della sentenza appellata";

(2) "in armonia con il principio "di specificità" comune al diritto processuale civile non è possibile individuare quali siano gli errori di giudizio del giudice a quo nell'accertamento dei fatti e nella soluzione delle questioni di diritto";

(3) "in ogni caso, in questo grado, l'appellante non deduce alcun profilo nuovo e diverso di indagine né in concreto elementi di valutazione in contrasto con le risultanze acquisite in prime cure".

3. Con il primo motivo di ricorso il Comune lamenta "omessa e/o comunque insufficiente e carente motivazione su punti decisivi della controversia adducendo:

Il commercialista telematico

- "l'intero testo della decisione impugnata, a fronte di censure mosse con precisione e accuratezza, si presenta del tutto carente di motivazione" essendosi "i giudici di secondo grado" limitati a "riferire della bontà dell'operato di primo grado genericamente asserendo che l'appellante non avrebbe fornito ulteriori elementi di censura;

- "siffatta motivazione per quanto. La si volesse ritenere una motivazione per relationem è del tutto insufficiente a dar conto dell'iter logico giuridico per approdare alla decisione, iter che si appalesa ancora più oscuro alla luce della precisione dei rilevi mossi".

Per il Comune ricorrente, infine, "in ogni caso è assurdo che una Commissione di secondo grado possa motivare una propria decisione in poche righe senza riferire di una norma di principio, del perché i primi giudici avrebbero operato correttamente".

4. Con il secondo motivo l'ente territoriale - sull'assunto che la "messa in atti della nuova rendita catastale" è avvenuta il 4 ottobre del 2002 - denuncia "violazione applicazione dell'art. 5 co. 2 D.Lgs. 504/92" adducendo che "la resistente non ha diritto al rimborso per i periodi di imposta antecedenti a tale data" in quanto per detta norma "la diminuzione della rendita catastale ha efficacia solo a decorrere dall'anno successivo a quello dell'annotazione nei registri catastali", come "anche dal Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 226 del 27 novembre 1997", avente "assoluto valore interpretativo", "resa su apposito quesito sollevato da un Comune in fattispecie del tutto analoga".

5. Con il terzo (ed ultimo) motivo il Comune denuncia, in via gradata, "violazione e falsa applicazione dell'art. 13 D.Lgs. 504/1992" nonché "omessa, insufficiente e carente motivazione" adducendo che, come "suffragato dalla costante giurisprudenza" ("v. Cass., sez. V, 26 settembre 2003 n. 14291"), tale norma "statuisce fin troppo perspicuamente che il diritto a chiedere il rimborso in quanto indebitamente pagato si prescrive in tre anni dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione".

Per il ricorrente "la ratio di tale norma è perfettamente corrispondente con la ratio generale della prescrizione, cioè disciplinare le conseguenze del mancato esercizio di un diritto alla fine della certezza dei rapporti giuridici": "argomentare diversamente significherebbe che il diritto al rimborso di un'ICI indebitamente pagata sussisterebbe anche a distanza di diversi anni dal pagamento"

6. Il ricorso del Comune deve essere respinto perché infondato in tutti i motivi proposti.

A. In primo luogo va ricordato che (Cass. trib., 26 gennaio 2007 n.

1714; trib., 13 novembre 2006 n. 24192; III, 18 marzo 2005 n. 5954; II, 13 agosto 2004 n., II, n. 15764) quando (come, nel caso, con il primo motivo di ricorso) viene denunciato un difetto di motivazione non riguardante un accertamento in fatto, bensì un'astratta questione di diritto, questo giudice di legittimità - investito, a norma dell' art. 384 C.P.C., del potere di integrare e correggere la motivazione (manchevole o inesatta) della sentenza impugnata - è chiamato a valutare se la soluzione adottata, dal giudice del merito sia oggettivamente conforme alla legge, piuttosto che a sindacarne la motivazione, con la conseguenza che l'eventuale mancanza o erroneità di questa deve ritenersi del tutto irrilevante, quando il giudice del merito sia, come nella specie, comunque pervenuto ad una esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame.

B. Gli altri due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente.

B.1. L'art. 5 D.Lg.vo 30 dicembre 1992 n. 504 (che, riordinando la finanza degli enti territoriali, ha istituito l'Imposta Comunale sugli Immobili) - il cui secondo comma dispone che "per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti all'1 gennaio dell'anno di imposizione" - non risulta violato dal giudice a quo perché, nel caso, la lettura della norma deve essere correlata con

Il commercialista telematico

gli effetti (per così dire) retroattivi - fino al giorno della domanda (Cass., lav., 20 marzo 1987 n. 2791) - di qualsiasi pronuncia giurisdizionale non avente, come quella qui impugnata, effetti e/o carattere costitutivi (cfr., Cass., I, 4 luglio 2003 n. 10564, per la quale " il principio degli effetti retroattivi della pronuncia alla data di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non opera nei riguardi delle sentenze costitutive i cui effetti si producono ex nunc, con il passaggio in giudicato (Cass. 17 maggio 1982 n. 3058)").

Nel caso, è pacifico che le minori rendite catastali sulle quali la contribuente fonda la sua richiesta di rimborso discendono dalla sentenza (passata in cosa giudicata) emessa dalla Commissione Tributaria Regionale a conclusione del giudizio di impugnazione, da parte della contribuente, della classificazione catastale e della, conseguente determinazione della rendita operate dal competente Ufficio con "atto notificato il 14 dicembre 1995": **le rendite definitivamente stabilite dal giudice tributario per l'immobile, pertanto, debbono ritenersi tali ex tunc, ovvero sin dal momento della efficacia delle maggiori) rendite contenute nell'atto impugnato perché quelle fissate dal giudice costituiscono il limite di legittimità di quelle rendite fin da allora; di conseguenza le rendite stabilite giudiziarmente (per gli effetti retroattivi detti della relativa statuizione) costituiscono le uniche in vigore al primo gennaio degli anni dal 1996 in poi, chiesti in parziale restituzione.**

B.2. Per l'art. 13 dello stesso D.Lgs. n. 504 del 1992 (applicabile alla specie ratione temporis nonostante la espressa sua abrogazione ad opera dell'art. 1, comma 173, lettera f), della legge 27 dicembre 2006 n. 296) - In ordine alle cui previsioni la Corte Costituzionale (ordinanza 20 luglio 2006 n. 301) ha ritenuto manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli art. 23, 70 e 76 cost. -, poi (primo coma), "il contribuente può richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute. entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione".

Nel caso, come conviene lo stesso Comune (il quale fa riferimento anch'esso non al giorno del pagamento ma a quello "in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione"), il dies a quo della decorrenza del termine triennale deve essere fissato in quello in cui è stato "definitivamente accertato il diritto alla restituzione", che va necessariamente posto in coincidenza con il giorno del passaggio in cosa giudicata della sentenza determinativa, anche per gli anni precedenti, della rendita catastale sulla quale l'ICI doveva essere commisurata: il termine in questione, quindi, risulta rispettato atteso che la sentenza di appello è stata depositata il 23 marzo 2001 e, quindi, il termine lungo (un anno dal deposito, più la sospensione c.d. feriale ex art. 1 legge 7 ottobre 1969 n. 742) per ricorrere per cassazione avverso la stessa è scaduto mercoledì otto maggio 2002, quindi in giorno in riferimento, al quale l'istanza di rimborso, presentata il 7 luglio 2003, si presenta tempestiva perché anteriore al compimento (8 maggio 2005) del triennio.

E' appena il caso, infine, di evidenziare

a) che l'individuato dies a quo vale per tutte le annualità di imposta ICI interessate dalla pronuncia di fissazione delle rendite catastali e determina, quindi, la decorrenza di un unico termine per tutte quelle annualità, e

b) che sono inapplicabili alla specie le disposizioni dettate nei commi 164 e 165 dall'art. 1 della già richiamata legge 27 dicembre 2006 n. 296 (per difetto della cui introduzione è stata disposta l'abrogazione dell'intero art. 13) - per i quali, rispettivamente, 1) "il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione" e 2) "la misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti

Il commercialista telematico

percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale" - trattandosi di nuova regolamentazione della materia dei rimborsi e degli afferenti interessi, applicabile solo successivamente alla sua entrata in vigore.

7. Con l'unico motivo del suo ricorso incidentale la D. impugna il rigetto "dell'appello incidentale", "avente ad oggetto la richiesta di condanna alle spese del doppio grado", e denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 15 D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 546" nonché "omessa e insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia" adducendo che "secondo la dottrina più accreditata anche nel giudizio di fronte al giudice amministrativo "le spese del giudizio seguono la soccombenza" per cui "non si comprende un giudice di primo e del secondo grado, riconosciuta la totale soccombenza del Comune, abbiano potuto dichiarare "interamente compensate tra le parti le spese del giudizio".

La contribuente aggiunge che "la decisione è illegittima anche perché " il giudice del gravame si è limitato a stabilire la compensazione delle spese, senza offrire la benché minima motivazione a fondamento del proprio convincimento".

La doglianza va disattesa perché priva di pregio.

A. La Commissione Tributaria Regionale, pur avendo riportato che "l'appellata" aveva spiegato "appello incidentale per le spese, non ha emesso nessuna pronuncia su tale gravame per cui lo stesso è in corso nel vizio di omessa pronuncia" (violazione dell'art. 112 c.p.c.) e non in quello, erroneamente (e, quindi, inutilmente) denunciato, di violazione dell'art. 91 c.p.c. né, tanto meno, nel vizio motivazionale addotto:

il vizio di "omessa pronuncia", come noto (Cass., III, 14 marzo 2006 n. 5444; id., III, 26 gennaio 2006 n. 1701; id., I, 12 dicembre 2005 n. 27387; id., III, 11 novembre 2005 n. 22897), è ontologicamente diverso da quello (di cui al n. 5 dell'art. 360 C.P.C.) di "omessa motivazione su un punto decisivo della controversia" atteso che il primo (integrante un difetto di attività del giudice, quindi un error in procedendo, produttivo della nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 C.P.C.) si verifica quando l'omesso esame concerne direttamente una domanda ovvero un'eccezione introdotta in causa (e, pertanto, nel caso del motivo d'appello, uno dei fatti costitutivi della domanda di appello), mentre nel secondo (costituente un vizio propriamente della decisione adottata) l'attività di esame del giudice che si assume omessa non concerne la domanda o l'eccezione direttamente, bensì una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su di un'eccezione, ovvero su uno dei fatti principali della controversia.

Il vizio di "omessa motivazione su un punto decisivo della controversia", perciò, per necessità logica, presuppone (Cass., I, 24 febbraio 2006 n. 4201; id., III, 14 febbraio 2006 n. 3190; id., I, 27 gennaio 2006 n. 1755) che il giudice abbia preso in considerazione la questione oggetto della domanda o dell'eccezione e l'abbia risolta, anche se senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) l'afferente sua decisione.

B. In ordine, poi, alla regolamentazione ("compensa") delle spese del giudizio di appello adottata dalla Commissione Tributaria Regionale, va ricordato

(a) che (Cass., II, 26 febbraio 2007 n. 4388) la violazione dell'art. 91 C.P.C. si verifica soltanto nel caso in cui le stesse siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre rientra nei poteri discrezionali del giudice disporre la compensazione, in tutto o in parte, anche nel caso di soccombenza di una parte;

(b) che in base alla regolamentazione dettata dal testo originario - anteriore, cioè, alla modifica (avente effetto dal 1 marzo 2006) apportata dall'articolo 2, comma 1, lett. a, della legge 28 dicembre 2005 n. 263 (e succ. modif. ed integrazioni) (per la quale gli "altri giusti motivi" che

Il commercialista telematico

"concorrono" alla declaratoria di compensazione) delle spese debbono essere "esplicitamente indicati nella motivazione") - del secondo comma dell'art. 92 C.P.C. (applicabile alla specie *ratione temporis*) la valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale, delle spese processuali, sia nella ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di sussistenza di altri giusti motivi, come reiteratamente spiegato da questa Corte (Cass., III, 17 gennaio 2007 n. 916; id., III, 20 ottobre 2006 n. 22541; III 11 gennaio 2006 n. 264, tra le recenti), non richiede specifica motivazione e resta incensurabile in sede di legittimità, salvo che (ma nessuno di tali casi ricorre nella specie) risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste, a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero che, a fondamento della decisione del giudice di merito di compensare le spese, siano addotte ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale.

8. Per la reciproca soccombenza le spese di questo giudizio di legittimità vanno dichiarate compensate integralmente tra le parti ai sensi del secondo comma dell'art. 92 C.P.C.

P.Q.M. - La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Il commercialista telematico

ALLEGATO 2

Spett.le
COMUNE DI
UFFICIO

I.C.I.

.....
.....

Oggetto: ISTANZA DI RIMBORSO I.C.I. ANNI _____

(Persona Fisica)

Il sottoscritt _____ C.F. _____
nat a _____ () il ____ / ____ / ____ e residente in _____ ()
Via _____ n. _____
telefono _____

(Soggetto diverso da persona fisica)

Denominazione/Ragione Sociale _____ C.F. _____
domicilio fiscale _____ () Via _____ n. _____ tel. _____
e per essa il/la Sig./Sig.ra _____ nat a _____ ()
il ____ / ____ / ____ in qualità di _____
residente in _____ () Via _____ n. _____
tel. _____

CHIEDE

ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge n. 296/2006 (cd. finanziaria 2007), il rimborso della maggiore imposta versata e non dovuta per gli anni _____

per le seguenti MOTIVAZIONI:

Il commercialista telematico

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di false dichiarazioni così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

di possedere, per gli anni in oggetto, i seguenti immobili ubicati nel Comune di

N.	Partita	Foglio	Num.	Sub.	Cat.	Cl.	Rendita Catastale	Prov. Si/No	% Poss.	Posseduto		Detrazione A. P.
										dal	al	
1												
2												
3												
4												
5												

Altro

(specificare ad es. se l'immobile descritto al nr. _____ è un immobile storico, terreno agricolo a conduzione agricola diretta, fabbricato inagibile, pertinenza dell'abitazione principale, fabbricato dato in uso gratuito a parenti o affini, fabbricato appartenente interamente ad impresa tassato sulla base delle scritture contabili, area fabbricabile).

Di non possedere e di non aver mai posseduto immobili soggetti al pagamento dell'I.C.I. nel Comune di

Che negli anni oggetto del rimborso non possedeva immobili soggetti al pagamento dell'I.C.I. nel Comune di,.....

Documentazione allegata:

Il commercialista telematico

Chiede, inoltre, che la somma riconosciuta a rimborso venga:

- Accreditata sul c/c n. _____ intestato
a _____ CAB _____
ABI _____ Presso la Banca o Ufficio Postale

(Con addebito delle relative commissioni bancarie).

- Rimborsata tramite MANDATO DI PAGAMENTO riscuotibile presso la Banca

Data _____

FIRMA DEL RICHIEDENTE

I dati sopra riportati sono riservati al procedimento al quale sono destinati (art. 10 L. n. 675/96).

Delego a rappresentarmi il Sig. _____

(documento di riconoscimento del delegato C.I./P.A. nr.

_____ rilasciata il ____ / ____ / ____

da _____)

Il delegante _____

Il delegato _____

Allegati: copia del documento di riconoscimento del delegante e del delegato
